



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000/2006

MISURA 4.2 Azione D “Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”

Direttive di Attuazione

Art. 1 Oggetto

Le presenti direttive definiscono un piano di intervento finalizzato a promuovere la valorizzazione internazionale dei principali comparti e settori produttivi specializzati della Regione, secondo quanto stabilito nel Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006.

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.

Art.2 Soggetto Attuatore

All'applicazione delle Direttive provvede l'Assessorato Industria tramite le Agenzie governative “in house” della Regione Autonoma della Sardegna, individuati come Soggetti Attuatori della misura.

In collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali rappresentative a livello regionale i Soggetti Attuatori svolgono adeguata attività di informazione, promozione e animazione, al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle opportunità della misura e per sensibilizzare i potenziali beneficiari presenti sul territorio.

Art. 3 Finalità

Si vuole sostenere la partecipazione delle imprese rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative comuni all'estero in forma aggregata.

L'obiettivo è di supportare la partecipazione di imprese appartenenti allo stesso comparto/settore produttivo o integrate verticalmente in percorsi di internazionalizzazione da sviluppare nell'ambito di programmi annuali presentati dalle stesse imprese partecipanti o dalle associazioni di rappresentanza imprenditoriale.

Art. 4 Soggetti beneficiari

Sono ammessi al beneficio esclusivamente i programmi presentati da organismi consortili o da aggregazioni di imprese aventi le caratteristiche di micro, piccole e medie imprese secondo i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e definiti dalla Raccomandazione 03/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. I programmi proposti dalle aggregazioni di imprese potranno anche essere presentati dalle associazioni di rappresentanza imprenditoriale regionale e settoriale, che assumeranno il ruolo di “promotori”.

Le imprese, appartenenti allo stesso comparto/settore, alla stessa filiera produttiva ovvero integrate verticalmente, devono avere sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le imprese sono ammesse al beneficio regionale se operanti nel settore estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, così come riportato nelle sezioni C, D ed F della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO del 2002", e nel settore dell'informatica e della ricerca e sviluppo in base alle divisioni K72 e K73 della suddetta Classificazione.

Le presenti Direttive si applicano con le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel Regolamento 69/2001 della Commissione Europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore qualificati come "de minimis". In particolare non si applicano:

- alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato;
- agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Eventuali ulteriori limitazioni relative a specifici settori di attività potranno essere indicate nei Bandi di accesso al programma.

Alle aggregazioni di imprese possono partecipare anche soggetti diversi dai beneficiari, ma questi non possono accedere al contributo regionale e la loro partecipazione non incide sulla determinazione del numero minimo per l'aggregazione.

Le imprese partecipanti e non costituite in una forma giuridica consortile devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione del beneficio, a costituirsi in associazione temporanea (ATI), mediante conferimento di mandato speciale irrevocabile in favore o della Associazione-promotore o di una delle imprese aderenti al progetto che assumerà il ruolo di mandataria del raggruppamento. Tale mandato irrevocabile deve risultare da scrittura privata autenticata.

Art. 5

Programmi finanziabili e attività ammissibili

I programmi devono riguardare un comparto/settore produttivo o una filiera specializzata e definire chiaramente un "percorso strutturato di internazionalizzazione". Tale percorso dovrà essere identificato nell'ambito di un progetto che prevede un insieme articolato di azioni da indirizzarsi preferibilmente in un solo Paese-obiettivo. I programmi non possono ricomprendere i costi relativi ad iniziative singole o personalizzate e non di gruppo.

Il consorzio o il mandatarario deve inviare al Soggetto Attuatore un solo progetto, da cui emerga con chiarezza l'iniziativa che si vuole sviluppare.

Sono ammissibili le seguenti attività:

- A) La partecipazione, nella sola forma aggregata, a eventi fieristici all'estero di rilevanza internazionale e significativi per il comparto/settore/filiera di riferimento;
- B) Interventi di promozione e pubblicità sui mercati esteri, nella sola forma aggregata;
- C) Ricerche di mercato, studi di fattibilità e ricerca di agenti nell'ambito di iniziative commerciali e di cooperazione industriale realizzate a favore dell'aggregazione;
- D) La realizzazione, nella sola forma aggregata, di iniziative di "follow-up" rispetto agli eventi e alle attività organizzate all'estero;
- E) La definizione operativa, il coordinamento e l'organizzazione del programma, valutabili in un massimo del 10% del costo totale del progetto ammesso.

Il consorzio o il mandatarario potrà richiedere l'autorizzazione al Soggetto Attuatore per operare unicamente piccole variazioni o modifiche non sostanziali al programma nel limite del 10% del budget preventivato.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 6

Determinazione del contributo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il contributo erogabile per ciascun programma non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 e superiore a Euro 300.000,00.

Il contributo viene concesso fino al 55% delle spese ammissibili per le quali si chiede il contributo.

Il contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul "de minimis" (Regolamento 69/2001 del 12 gennaio 2001, in G.U.C.E. del 13 gennaio 2001).

Nel caso di imprese aggregate sarà responsabilità del mandatario la raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa de minimis con riferimento alle singole imprese e la presentazione della medesima al Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore verifica la documentazione fornita per l'attestazione del rispetto della normativa de minimis.

Art. 7 Procedura

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria.

Art. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al contributo devono essere presentate al Soggetto Attuatore obbligatoriamente mediante i moduli previsti nel Bando.

Le domande di partecipazione, con allegata la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro la data e con le modalità di spedizione prevista dal Bando.

Le domande presentate saranno protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

Art. 9 Criteri di ammissibilità

Non sono ammessi a partecipare e sono esclusi dalla selezione i programmi che contemplano un numero di imprese consorziate o aggregate inferiore a 5.

Art. 10 Criteri di valutazione dei i programmi

I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la selezione dei programmi verranno indicati nel Bando e faranno principalmente riferimento ai seguenti parametri:

- a) Numero di imprese associate o aggregate
- b) Qualità del progetto in termini di chiara identificazione del percorso di internazionalizzazione e valore delle iniziative promozionali proposte;
- c) Grado di sviluppo atteso ed attendibile del fatturato sui mercati esteri;
- d) Congruità del programma proposto, riferita alla fattibilità economica e finanziaria e alle dimensioni del gruppo;
- e) Grado di coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e/o settoriali definiti dall'Amministrazione regionale;
- f) Grado di coerenza con i progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti dall'Amministrazione regionale.

Art. 11 Criteri di priorità dei programmi

Si farà principalmente riferimento ai seguenti parametri:

- a) Paesi di realizzazione del progetto in funzione delle scelte strategiche individuate dagli indirizzi regionali o dal Print;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Collegamenti con imprese esterne, con enti pubblici, fondazioni, banche e altri soggetti specializzati;
- c) Connessioni con iniziative precedenti;
- d) Connessioni con iniziative promosse a livello nazionale.

Art. 12

Verifica e selezione dei programmi

All'istruttoria delle domande provvederà una Commissione Tecnica di Valutazione nominata dall'Assessorato dell'Industria.

Entro la data di scadenza prevista nel Bando, la Commissione Tecnica procede ad effettuare l'esame formale e sostanziale delle domande pervenute entro la scadenza dei termini e a compiere la valutazione tecnica dei programmi.

La verifica amministrativa concerne:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) la correttezza formale della documentazione presentata;
- d) il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

L'istruttoria delle domande e la valutazione dei programmi si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Tale termine si intende sospeso nel caso di richieste di chiarimenti da parte della Commissione Tecnica per esigenze istruttorie articolate e complesse.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, la Commissione Tecnica di Valutazione provvede alla definizione della graduatoria e del contributo da concedere. La graduatoria sarà impostata secondo una procedura di selezione che terrà conto delle priorità e dei parametri di valutazione di cui ai precedenti artt. 10 e 11 e che saranno specificamente definiti nell'ambito dei Bandi attuativi delle presenti Direttive.

La graduatoria sarà approvata dall'Assessorato dell'Industria e verrà pubblicata entro i successivi 30 giorni sul sito internet della Regione Sardegna e del Soggetto Attuatore. Con lo stesso provvedimento sarà stilata la lista dei programmi esclusi dal beneficio, comprensiva delle motivazioni di esclusione.

Dell'esito della procedura il Soggetto Attuatore darà comunicazione ai promotori beneficiari e a quelli esclusi.

Art. 13

Concessione del contributo

Il provvedimento di concessione emesso dall'Assessorato dell'Industria indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del programma.

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:

- completa attuazione del programma entro i tempi massimi previsti dal Bando;
- comunicazione al Soggetto Attuatore delle variazioni intervenute nello stato giuridico delle imprese partecipanti che alterino e/o modifichino la loro condizione di soggetto beneficiario, nonché le eventuali variazioni nella composizione dell'aggregazione di imprese, successive alla data in cui è stata inoltrata la domanda;
- accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del programma e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti direttive e dal provvedimento di concessione;
- obbligo di far indicare e far menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il programma è stato realizzato con i finanziamenti della Unione Europea e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 14

Modalità di realizzazione dei progetti

I consorzi e le aggregazioni di imprese ammessi ai benefici dovranno attenersi puntualmente al programma operativo approvato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ogni materiale prodotto nell'ambito del programma approvato dovrà recare la dizione "Progetto realizzato con il contributo della Unione Europea e della Regione Sardegna – Mis. 4.2. azione D del POR Sardegna 2000-2006".

La Regione Sardegna si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei programmi e potrà richiedere in qualunque momento di partecipare alle iniziative programmate dai consorzi e dalle aggregazioni di imprese.

Art. 15

Procedure amministrative per l'avvio dei programmi

Nel caso di imprese aggregate, entro la data prevista nel Bando, a pena di decadenza, il mandatario deve recapitare presso il Soggetto Attuatore copia del mandato speciale con rappresentanza rilasciato dalle imprese aderenti al progetto.

Il mandato deve contenere:

- l'indicazione del mandatario, che sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con il Soggetto Attuatore e unico soggetto al quale si liquiderà il contributo;
- l'elenco delle imprese partecipanti all'ATI;
- il ruolo svolto da ogni singola impresa per la realizzazione del programma;
- la dichiarazione di impegno, da parte del mandatario, di versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del programma;
- la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del programma, di esonero della Regione Sardegna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo.

Le eventuali variazioni nella composizione dell'aggregazione di imprese, successive alla data in cui è stata inoltrata la domanda, dovranno essere preventivamente comunicate al Soggetto Attuatore ed approvate da quest'ultimo.

Il beneficiario è tenuto ad avviare le attività entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo richiesta di proroga per comprovata impossibilità oggettiva. In caso di inosservanza di detto termine si procede alla declaratoria di decadenza del contributo ed alla revoca dell'agevolazione concessa.

Art. 16

Conclusione dei programmi. Modalità di rendicontazione. Liquidazione del contributo.

I programmi devono concludersi inderogabilmente entro il termine perentorio di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione dei contributi di cui al precedente art. 13. La documentazione giustificativa di spesa dovrà pertanto essere quietanzata entro il suddetto termine perentorio.

La liquidazione del contributo sarà disposta in un'unica soluzione dal Soggetto Attuatore a favore del consorzio o del mandatario dell'ATI del programma. Nel caso di imprese aggregate il mandatario dell'ATI verserà alle altre imprese parte del contributo in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del programma.

Con atto del Soggetto Attuatore si provvederà alla liquidazione, solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Per la rendicontazione dei programmi sarà predisposta apposita modulistica.

Ogni documento inviato dovrà contenere chiaramente la dizione Bando Mis. 4.2. azione D - POR Sardegna 2000-2006.

Art. 17

Controllo e monitoraggio

Il Soggetto Attuatore svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Soggetto Attuatore potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine del programma la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni.

Entro sei mesi dalla data di chiusura del programma, la Regione Sardegna potrà predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.

Art. 18 **Disimpegno automatico**

Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività e comunque entro i 12 mesi, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Art. 19 **Informazioni per le procedure di accesso**

Tutte le informazioni concernenti la presente procedura di attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Assessorato dell'Industria e al Soggetto Attuatore nelle forme che saranno definite nel bando.

Art. 20 **Durata**

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.

Art. 21 **Cumulo**

Sul regime di aiuto de minimis verrà tenuto un registro degli aiuti ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.